

UNA COSA IMPORTANTE DA TENERE PRESENTE

.

Se NON SEI STATO ANCORA TESSERATO PER IL 2011 (e quindi coperto da polizza assicurativa inclusa nel tesseramento) è vietato circolare in bici su strade aperte al traffico in quanto sprovvisto **E NON COPERTO** da polizza assicurativa verso terzi.

.

Secondo il codice della strada la bicicletta è definita come veicolo, e come tale obbliga il ciclista al pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione compresa quella che obbliga auto, camion, scooter e tutti i veicoli stradali ad essere in possesso di assicurazione danni verso terzi. Quindi se non siamo tesserati, non abbiamo tale copertura assicurativa e siamo quindi costretti a stipulare personale polizza assicurativa, come se assicurassimo la nostra auto e il nostro scooter.

Per chi circola senza assicurazione le sanzioni sono le stesse previste per gli altri veicoli (su tutte il SEQUESTRO del mezzo con messa all'asta !!!!!!!).

.

Per evitare spiacevoli episodi e multe, anche durante le uscite domenicali su strada è consigliabile portarsi dietro il tesserino.

.

Le novità rilevanti del 2011 sono

- 1) **obbligo dei giubbini** ad alta visibilità di notte in ambito extraurbano e in galleria
- 2) abrogazione della **perdita dei punti sulla patente** per infrazioni commesse in bicicletta (è stata abrogata la legge tacciata di incostituzionalità di togliere i punti dalla patente per infrazioni commesse in bicicletta, questo non significa che non vada rispettato il codice della strada)
- 3) nessun obbligo di indossare il casco (anche se si spera che l'intelligenza umana vada oltre la legge!!!)

.

Il codice della strada non fa nessuna distinzione tra velocipedi, diciamo, “da strada”, e velocipedi da corsa, autorizzando qualunque tipologia di velocipede alla circolazione su strada. Purché, ovviamente, il velocipede sia munito obbligatoriamente dei dispositivi di equipaggiamento previsti dagli articoli 68 e 69.

.

Articolo 68 – Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi

- .1) I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:.a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;.b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;.c) per le segnalazioni

visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati..2) I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1..3) **Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.** .4) Con decreto del Ministro dei lavori pubblici sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente..5) I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento..6) Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel quale alcuno dei dispositivi di frenatura o di segnalazione acustica o visiva manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nel presente articolo e nell'articolo 69, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 23,00 ad Euro 92,00..7) Chiunque circola con un velocipede di cui al comma 4, non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 38,00 ad Euro 155,00..8) Chiunque produce o mette in commercio velocipedi o i relativi dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne sia richiesta l'omologazione, è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 389,00 ad Euro 1.559,00.

Articolo 182 – Circolazione dei velocipedi.

- 1) **I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila,** salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro..
- 2) **I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano;** essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie..
- 3) Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo..
- 4) I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza..
- 5) É vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. É consentito tuttavia al conducente maggiorenne il

trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature , di cui all'articolo 68, comma 6.

6) I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, da quest'ultimo..

7) Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età..

8) Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170..

9) I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento..9-bis) **Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. 10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione e' da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6. (DAL 01/01/11).**

10) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 23,00 ad Euro 92,00. La sanzione è da Euro 38,00 ad Euro 155,00, quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6...Quindi, visti gli articoli del codice della strada citati, si può sostenere che non è previsto un divieto assoluto per i velocipedi da corsa di circolare su strada, ma è previsto, per tutti i tipi di velocipedi, compresi quelli da corsa, che essi circolino nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli citati. .E' ovvio che, per costruzione e destinazione d'uso, i velocipedi da corsa non siano muniti di determinati dispositivi di equipaggiamento, che, invece, il codice della strada prevede come obbligatori per la circolazione su strada: **nei confronti del velocipede da corsa sorpreso a circolare su strada in assenza dei dispositivi prescritti come obbligatori, è necessario, perciò, applicare le sanzioni previste dall'articolo 68, comma 6.**Nel caso si ravvisino anche violazioni alle modalità di circolazione previste dall'articolo 182, in particolare commi 1 e 2, sarà necessario applicare le relative sanzioni.